



Edizione di lunedì 28 aprile 2014

EDITORIALI

[Alla fine gli 80 euro in più al mese ai dipendenti sono arrivati](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

ADEMPIIMENTI

[Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari in chiaro](#)

di Nicola Fasano

ACCERTAMENTO

[Omessa denuncia Tarsu per gli anni successivi al primo: riduzione o non applicabilità delle sanzioni?](#)

di Massimo Conigliaro

ACCERTAMENTO

[Rapporti tra diritto al contraddittorio ed accertamento accelerato](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Regime Iva del contratto estimatorio nei rapporti intracomunitari](#)

di Marco Peirolo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

EDITORIALI

Alla fine gli 80 euro in più al mese ai dipendenti sono arrivati

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Alla fine gli **80 euro in più al mese ai dipendenti sono arrivati**, nonostante lo scetticismo di molti e la richiesta da parte di alcune forze politiche al Presidente della Repubblica di non firmare il decreto legge denominato *spending review*, privo, secondo loro, della copertura finanziaria necessaria. Che il punto preoccupasse anche il Quirinale è emerso comunque dal colloquio richiesto dal Capo dello Stato al Ministro Padoan, ma poi la **firma è arrivata**.

Il Governo ha puntato molto su questa misura, tant'è che, con un **ottimismo forse “esagerato”**, l'ha inserita nell'articolo 1 del decreto, rubricato **“Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale”**.

A partire dal prossimo mese di **maggio** i lavoratori si ritroveranno quindi in busta paga un **“bonus”**, che non incide in alcun modo sull'Irpef, ma è legato unicamente al reddito complessivo per stabilirne la spettanza: l'importo verrà detratto dalle ritenute future operate dai sostituti d'imposta o, se insufficienti, dai contributi dai contributi previdenziali dovuti.

Il bonus spetterà ai **lavoratori dipendenti e assimilati**, purché con redditi superiori a 8.145 euro su base annua (sono quindi esclusi i c.d. incipienti, ossia i contribuenti con imposta linda Irpef minore o uguale alla sola detrazione da lavoro). Rimangono, almeno per il momento, al di fuori di ogni beneficio **lavoratori autonomi e pensionati**.

L'ammontare che spetterà per **l'anno 2014**, e quindi parametrato sui 7 mesi che residuano, è pari a **640 euro** per i redditi compresi tra 8.145 euro e 24 mila euro (interessa circa 10 milioni di contribuenti); oltre questa soglia, **decresce in modo lineare** fino ad azzerarsi a 26 mila euro di reddito.

La scelta di riconoscere un **importo “fisso”** a prescindere dal reddito complessivo del contribuente, ovviamente purché nell'intervallo indicato, è stata criticata perché ritenuta da alcuni non equa, ma chiaramente l'elemento più critico è legato all'**esclusione degli incipienti**, motivato dalla mancanza di risorse sufficienti per finanziare la misura. Quest'aspetto crea effettivamente iniquità, considerato che, paradossalmente, un dipendente con un reddito pari a 8.145 euro non avrà alcun beneficio, mentre un altro con un reddito maggiore di un solo euro godrà dell'intera agevolazione.

A livello di conti pubblici, il sacrificio è significativo – circa **7 miliardi** -, che diventeranno **10**

nel 2015, interessando tutto l'anno solare (13 se dovesse essere esteso agli incipienti).

La soluzione scelta dal Governo ha comunque natura temporanea, atteso che è previsto un intervento "strutturale" da realizzare con la **Legge di stabilità per il 2015**: vi è la consapevolezza che soltanto un beneficio percepito come "duraturo" possa incidere effettivamente positivamente sui consumi.

Qualcosa sicuramente dovrà essere **rivisto nel meccanismo**, considerato che alla luce delle scelte effettuate, ad esempio, superare i 24 mila euro di reddito diventa "controproducente" a causa del ridimensionamento/annullamento del bonus. C'è poi il problema del **trattamento indifferenziato** riservato a tutti i contribuenti, indipendentemente dal nucleo familiare: per il single o per il padre con cinque figli a carico il beneficio è lo stesso (e infatti già si torna a parlare di quovente familiare).

Insomma, **luci ed ombre** come è normale che sia per una misura presa con carattere d'urgenza ed in una situazione di grande difficoltà.

Che l'intervento in questione non possa avere **effetti taumaturgici** ai fini di un rilancio dell'economia ne è comunque consapevole anche lo stesso Governo, che ha ricollegato ad esso un effetto sul PIL tutto sommato modesto, con un **incremento dello 0,1% per quest'anno e dello 0,3% per il prossimo**; che però possa avere un **effetto benefico sul morale "depresso" degli italiani** è altrettanto vero, atteso che finalmente una promessa fatta è stata effettivamente mantenuta.

ADEMPIMENTI

Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari in chiaro

di Nicola Fasano

Via libera a **modalità e termini** della nuova comunicazione che gli intermediari finanziari dovranno trasmettere all'amministrazione finanziaria ai fini del **monitoraggio fiscale relativo alle operazioni di trasferimento di mezzi di pagamento da e verso l'estero per importi pari o superiori a 15.000 euro**.

Con il [**Provvedimento Prot. 2014/58231**](#) è stata data attuazione a quanto previsto dall'art. 1 del "nuovo" d.l. 167/1990 (come modificato dalla Legge europea n. 97/2013).

La comunicazione riguarda le **operazioni da e verso l'estero relative all'anno 2014** e dovrà essere trasmessa, **a partire dal 2015**, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770) utilizzando **il canale SID**, secondo i tracciati record e il relativo software di comunicazione che sarà messo a punto dalle Entrate entro il 31 marzo 2015.

Sotto il **profilo soggettivo** sono tenuti ad inviare la comunicazione: Banche, poste italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, Sicav, assicurazioni, agenti di cambio, società di riscossione tributi, intermediari finanziari iscritti nell'albo ai sensi dell'art. 106 del TUB, società fiduciarie, succursali dei predetti soggetti aventi sede legale in uno Stato estero, insediate in Italia, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fiduciarie, cambiavalute, e altri soggetti individuati dal Testo Unico Bancario.

Sono tenuti alla comunicazione gli operatori finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei **trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento**, i quali sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni, oggetto di registrazione nell'Archivio Unico Informatico (AUI), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 231/2007, limitatamente alle **operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni** equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, **anche non residenti** in Italia. Il nuovo articolo 1 del citato d.l. n. 167/1990 allinea, pertanto, la disciplina in tema di **monitoraggio** alle disposizioni in materia di **antiriciclaggio** di cui al decreto legislativo n. 231/2007, eliminando il precedente obbligo di comunicazione (che, fra l'altro, fissava la soglia minima di 10.000 euro) e sostituendolo con la comunicazione di tutte **le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro**. Ai fini del raggiungimento di tale limite rilevano anche le operazioni che, pur essendo singolarmente inferiori alla soglia di 15.000, appaiono tra di loro collegate per realizzare **un'operazione "frazionata" che**,

complessivamente, è pari almeno a 15.000 euro.

Sotto il **profilo oggettivo**, va evidenziato che sono mezzi di pagamento che rientrano nel perimetro della comunicazione: **denaro contante**, assegni bancari e postali, assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, **polizze assicurative trasferibili**, polizze di pegno e **ogni altro strumento** a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Gli elementi informativi dei trasferimenti da o verso l'estero da comunicare, secondo quanto stabilito dal Provvedimento in esame, sono:

- la data, la causale, l'importo e la **tipologia** dell'operazione;
- l'eventuale **rapporto continuativo** movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante reale;
- in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi, compreso **l'eventuale stato estero di residenza anagrafica**, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento.
- in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accreditamento, **compreso l'eventuale stato estero di provenienza dei fondi**, se presente;
- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle varie causali, i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato.

Le **causali** da riportare nella comunicazione sono quelle indicate nell'allegato n. 1 del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e riportate nell'allegato 1 del Provvedimento di ieri.

Per l'anno di imposta 2013, infine, è espressamente previsto che resta **confermata la previgente procedura** di comunicazione regolata dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003

E' appena il caso di osservare peraltro che, in ogni caso, l'ambito della comunicazione in esame seppur rientrante nella disciplina del monitoraggio fiscale, si **discosta notevolmente** dagli obblighi di segnalazione nel **quadro RW** da parte del titolare effettivo delle attività estere, in primo luogo con riferimento alla nozione stessa di **"titolare effettivo"** oltremodo ampliata (si pensi all'effetto "demoltiplicativo" o alla rilevanza delle partecipazioni detenute anche dai familiari), ai fini della compilazione dell'RW, dalla [**circolare 38/E/2013**](#) dell'Agenzia delle entrate rispetto a quella strettamente intesa nel campo dell'antiriciclaggio secondo le disposizioni del d. lgs. 231/2007 che rappresentano invece il parametro per le comunicazioni degli intermediari. Differenze che si colgono anche dal punto di vista oggettivo laddove

nell'RW non è più prevista l'indicazione dei trasferimenti (segnalati, appunto, solo dagli intermediari) **né una soglia minima** di rilevanza degli investimenti esteri, ad eccezione di conti e depositi. In definitiva **le informazioni trasmesse** dagli intermediari all'amministrazione finanziaria **non saranno agevolmente "sovrapponibili"** rispetto a quelle che risulteranno nel quadro RW compilato dall'interessato.

ACCERTAMENTO

Omessa denuncia Tarsu per gli anni successivi al primo: riduzione o non applicabilità delle sanzioni?

di Massimo Conigliaro

Nel caso di omessa denuncia Tarsu, per gli anni successivi a quello della violazione si applica la sanzione ridotta in virtù del principio della **continuazione**. E' quanto stabilito dalla [**Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione n. XXIV, con la sentenza n.203 del 21 ottobre 2013**](#) che ha sancito l'**illegittimità delle sanzioni** irrogate ogni anno, in **misura piena**, da un'Amministrazione Comunale che contestava ad un contribuente l'omessa denuncia ai fini **Tarsu**.

Una pronuncia di **parziale favore** per il contribuente che solitamente si vede applicare le sanzioni piene anche per tutti gli anni successivi a quello in cui ha commesso la violazione.

Si tratta di una circostanza assai diffusa a livello di **tributi locali**: nel momento in cui viene "scoperto" un contribuente a non pagare l'ICI per un immobile ovvero la tassa sui rifiuti solidi urbani (e odierni surrogati), il Comune procede all'accertamento per omessa denuncia irrogando la **medesima sanzione** (in misura ordinaria) per tutti gli anni ancora accertabili. Il cittadino si vede così notificare una sfilza di avvisi, per quali solitamente valuta – qualora non vi siano vizi da sollevare dinanzi al giudice tributario – la **convenienza o meno dell'acquiescenza** con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo per ogni anno.

In tema di Tarsu, l'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che i soggetti interessati presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, **denuncia unica dei locali ed aree tassabili** siti nel territorio del comune. La denuncia ha **effetto** anche per gli **anni successivi**, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni **variazione** relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior **ammontare della tassa** o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Il successivo art. 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che in caso di **denuncia infedele o incompleta**, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **terzo anno** successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette

avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dei **quinto anno** successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata (termine così stabilito dall'art. 1 comma 161 L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).

Nella sentenza in commento, i giudici siciliani precisano che *è da osservare che l'omessa denuncia è rilevabile anche nelle annualità successive*, circostanza che in verità non convince in pieno come spiegheremo in appresso.

*In tali casi – sostiene la CTR Palermo – sarebbero applicabili le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 507 del 1993 per ciascuna annualità. Ad evitare tale effetto giuridico, la **dottrina consolidata** ritiene applicabile il principio del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997. La sanzione applicabile deve essere, quindi, unica determinata tramite l'individuazione di una sanzione base che deve essere **aumentata da un quarto al doppio** nelle ipotesi in cui il trasgressore con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale).*

Se le violazioni riguardano **un solo tributo ma rilevano per più periodi d'imposta**, come nel caso dell'omessa denuncia Tarsu, la sanzione base, cui applicare l'aumento del quarto, è quella prevista per la violazione più grave (ossia, 200% della tassa) aumentata dalla metà al triplo.

Il Comune dovrebbe pertanto irrogare una sanzione inferiore, sulla quale il contribuente avrebbe poi la possibilità di fruire dell'ulteriore sconto di un terzo.

Vediamo perché con un esempio.

A fronte di **cinque avvisi di accertamento** per omessa denuncia Tarsu, un Comune richiede € 100 di imposta per ogni anno ed € 100 di sanzioni (**misura minima** considerando che la sanzione è dal 100% al 200%). Se il contribuente decide di prestare adesione a tale accertamento, paga i 500 complessivi di imposte e le sanzioni di ogni anno ridotte ad un terzo, e dunque € 166,65 (100: 33 x 5). Totale € 666,65.

Applicando il principio della continuazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 472/97, l'ufficio dovrebbe invece irrogare la sanzione prevista per la **violazione più grave**, aumentata dalla metà al triplo: dunque 200 è la sanzione per la violazione più grave, che aumentata della metà diventa 300.

In tal caso il Comune notifica gli accertamenti per i **cinque anni** richiedendo i 500 di imposta ed € 300 di sanzioni. A fronte di tali atti il contribuente potrebbe prestare acquiescenza pagando le sanzioni ad un terzo (100) con un esborso totale di 600 anziché 666,65. Ovviamente il **beneficio sarebbe maggiore** nel caso di sanzioni irrogate in misura superiore al minimo, poiché lieviterebbe soltanto il costo dell'**acquiescenza** e non quello della **continuazione**.

La **mancata applicazione** a monte di tale principio comporta quindi un **aggravio per il contribuente**, che difficilmente riesce a districarsi in tali calcoli e, considerato che gli importi di norma non sono particolarmente elevati, è portato a pagare per “**togliersi il pensiero**” (ben sapendo peraltro di essere in torto).

In casi del genere, però, **sembrerebbe più corretto non applicare alcuna ulteriore sanzione** per gli anni successivi a quello della violazione. Rileggendo con attenzione le regole di alcuni tributi locali (ICI e Tarsu, ad esempio) pare evidente che **l'obbligo di denuncia** ai fini ICI sorge soltanto nell'anno in cui vi sono variazioni e, pertanto, l'eventuale sanzione può essere applicata una sola volta trattandosi di un'unica violazione. In casi del genere non è legittimo applicare la **sanzione di omessa denuncia** anche per l'anno successivo atteso che, comunque, nulla risulta cambiato rispetto all'accertamento per l'anno precedente, i cui effetti sono **assimilabili per i periodi successivi a quelli di una denuncia**, così come deciso da altra sezione della stessa **Commissione Tributaria Regionale di Palermo (sez. n. 7, sentenza n. 76 del 9.4.2008 dep. 9.7.2008)**.

ACCERTAMENTO

Rapporti tra diritto al contraddittorio ed accertamento accelerato

di Luigi Ferrajoli

Il diritto al **contraddittorio preventivo** in fase di accertamento e prima dell'emissione dell'atto impositivo rappresenta senza dubbio un tema al quale dottrina e giurisprudenza guardano con costante **attenzione**.

Le **pronunce** di merito e di legittimità in tale materia si sono prevalentemente occupate della legittimità o nullità dell'atto emanato in **violazione del termine** concesso al contribuente per presentare **osservazioni** a seguito di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali dove viene esercitata l'attività d'impresa in violazione dell'**articolo 12, comma 7, della L. 212/2000** (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).

La rilevanza del diritto al contraddittorio preventivo, espressione del **diritto di difesa** nel procedimento amministrativo ed in particolare in **materia tributaria**, è argomento che travalica i confini nazionali per essere oggetto di pronunce da parte della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** in materia di tributi armonizzati cui l'ordinamento nazionale ha l'obbligo di uniformarsi.

Recentemente il diritto di essere **ascoltati** nell'ambito di un procedimento amministrativo è oggetto delle interessanti **conclusioni** presentate in data 25 febbraio 2014 dall'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia nelle [cause riunite C-129/13 e C-130/13](#), nelle quali si discuteva di dazi doganali.

Preliminarmente si rileva che l'art. **41 della Carta** dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce come espressione del diritto ad una **buona amministrazione** il diritto di ogni persona a ché le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. Tale diritto comprende in particolare il **diritto di essere ascoltati prima** che venga adottato un provvedimento individuale potenzialmente pregiudizievole.

Partendo da tale assunto la prima conclusione cui giunge l'Avvocato Generale richiama la sentenza resa dalla medesima Corte nella causa C-349/07 (**Sentenza Sopropé**) nella quale il Giudice precisava che *"i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione"*. Pertanto non solo le **amministrazioni nazionali** sono tenute a **rispettare** i diritti di difesa nell'attuazione del diritto dell'Unione, ma anche gli **interessati** possono **invocare** il rispetto di tali diritti dinanzi ai giudici

nazionali.

In secondo luogo viene chiaramente **distinto** il diritto ad essere ascoltato dall'amministrazione **prima** che l'atto venga emanato dal diritto di impugnare l'atto **successivamente**. Riconoscere solo la possibilità di impugnazione successiva è ritenuto lesivo del diritto sancito dall'art. 41 della Carta, così come formulato, tanto più se il successivo ricorso **non** produce l'effetto immediato di **sospendere automaticamente** l'efficacia del provvedimento impugnato.

Restrizioni al diritto di difesa sono ammissibili purché rispondano effettivamente ad obiettivi di **interesse generale** e non costituiscano un intervento sproporzionato ed inaccettabile.

Tale interesse generale **non** è riscontrabile nella **scadenza dei termini** legati al procedimento, talché una normativa nazionale che consenta di **sacrificare** il diritto alla previa audizione dell'interessato per motivi legati ai termini del procedimento è senz'altro **lesiva** del diritto di difesa.

Questo passaggio rappresenta indubbia rilevanza in tema di **accertamenti interni**, posto che l'amministrazione, in violazione dall'art. 12, comma 7 dello Statuto dei Diritti del contribuente, invoca spesso l'imminente scadenza del termine per l'esercizio dell'azione accertatrice come **"specifica ragione di urgenza"** che consente l'emanazione dell'atto *ante tempus*. Tale prassi è quindi **sanzionabile** alla luce dei principi e diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario, almeno in tema di tributi armonizzati.

L'Avvocato Generale argomenta ulteriormente ritenendo che, nel silenzio della normativa europea, è il **legislatore nazionale** a dover approntare strumenti di **tutela effettiva** del diritto di difesa, garantendo **l'equivalenza** tra diritto dell'Unione e diritto interno. **L'annullamento** dell'atto può essere valutato dal giudice come conseguenza laddove, in mancanza della violazione, il procedimento avrebbe potuto comportare un **risultato diverso**. Tale valutazione dovrà essere effettuata con **estrema** attenzione dal giudice considerata la rilevanza del diritto in "gioco".

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che il diritto al contraddittorio preventivo **dovrebbe** essere riconosciuto come principio generale applicabile a **tutti** gli accertamenti e a tutte le imposte e quindi non solo alle ipotesi espressamente indicate dalla normativa interna o ai tributi di derivazione comunitaria, per non condurre ad un trattamento discriminato dell'esercizio del diritto di difesa.

IVA

Regime Iva del contratto estimatorio nei rapporti intracomunitari

di Marco Peirolo

Nei rapporti intracomunitari, l'accordo di *consignment stock* ha una **struttura simile** a quella del contratto estimatorio. Quest'ultimo è definito dall'art. 1556 c.c. come il contratto con il quale una parte (*tradens*) consegna determinati beni ad un'altra parte (*acciens*), con l'obbligo, di quest'ultima, di pagare il relativo prezzo o di restituirli nel termine stabilito.

Dal punto di vista temporale, in base all'**art. 39, comma 1, terzo periodo, del D.L. n. 331/1993**, "nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata **all'atto della loro rivendita** a terzi **o del prelievo** da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, **alla scadenza del termine pattuito** dalle parti e **in ogni caso dopo il decorso di un anno** dal ricevimento".

Tale disposizione riproduce quella prevista, nei **rapporti interni ed extracomunitari**, dall'**art. 6, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972**, secondo la quale l'operazione si considera effettuata, "per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione". Questa previsione si applicava anche nei rapporti intracomunitari fino al 31 dicembre 2012, cioè prima della riformulazione del citato art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993 ad opera della L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013).

Per superare la presunzione di cessione e di acquisto, è indispensabile rispettare l'adempimento di cui all'**art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993**. È infatti previsto che i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato membro o da questo provenienti in base ad un **titolo non traslativo della proprietà** devono essere **annotati in un apposito registro**, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972.

Sul punto, è opportuno osservare che, in giurisprudenza, è stata privilegiata un'**impostazione sostanzialista**, in base alla quale la violazione dell'obbligo di tenuta del registro comporta l'**irrogazione della sanzione** amministrativa di cui all'**art. 9, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 471/1997**, ma non anche l'applicazione della regola generale prevista per i trasferimenti di beni "senza vendita" all'interno del territorio comunitario, considerati **soggetti ad imposta nel Paese di destinazione** ai sensi degli artt. 38, comma 3, lett. b), e 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993 (**C.T. Prov. di Cuneo, 8 novembre 2012, n. 145/2/12**).

Volendo riassumere gli **adempimenti dell'operatore nazionale** in veste, rispettivamente, di *tradens* e di *acciopiens*, se il soggetto italiano interviene come **tradens** deve:

- **annotare** la movimentazione intracomunitaria dei beni sul **registro di “carico e scarico”**, di cui al citato art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
- adempiere agli **obblighi previsti per le cessioni intracomunitarie** avuto riguardo al **momento** in cui l'operazione si considera effettuata, da individuare secondo i parametri stabiliti dall'art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993. Di conseguenza, è rispetto a tale momento che l'operatore nazionale dovrà:

- **emettere la fattura** con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale;
- **annotare la fattura emessa** distintamente nel registro delle fatture emesse secondo l'ordine della numerazione;
- **presentare il modello INTRA 1-bis.**

Mutatis mutandis, il soggetto italiano che intervenga come **acciopiens** deve:

- **annotare** la movimentazione intracomunitaria dei beni sul **registro di “carico e scarico”**, di cui al citato art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993;
- adempiere agli **obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari** avuto riguardo al **momento** in cui l'operazione si considera effettuata, da individuare secondo i parametri stabiliti dall'art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993. Di conseguenza, è rispetto a tale momento che l'operatore nazionale dovrà:

- **annotare la fattura ricevuta** distintamente nel registro degli acquisti, **previa numerazione ed integrazione** con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni;
- **presentare il modello INTRA 2-bis.**

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

Positiva la performance delle **borse USA** grazie alle trimestrali che al momento sembrano delineare una Reporting Season in media positiva: il 60% delle aziende ha riportato al momento meglio delle attese.

S&P +1.76%, Dow +1.47%, Nasdaq +1.98%

Asia a due velocità negli ultimi giorni, con Giappone sostanzialmente stabile e Cina che invece subisce la pubblicazione di dati Macro non particolarmente entusiasmanti.

Nikkei -0.4%, HK -0.65%, Shanghai-1.7%, Sensex +1.74%.

Rilevazioni in Europa prive di significato, con borse positive nonostante le vacanze di Pasqua.

MSCI +0.78%, EuroStoxx50 +1.42%, FtseMib +1.69%.

Le festività limitano l'attività. Reporting Season in pieno svolgimento

In **America**, in assenza di dati macro particolari (fatta eccezione i numeri relativi all'Housing Market, che mostrano come la ripresa del Real Estate della prima economia mondiale stia perdendo momentum), l'attenzione degli investitori era focalizzata sulla Reporting Season, che dopo i risultati relativi al comparto bancario, riguarda questa settimana soprattutto le trimestrali relativa al comparto industriale e tecnologico. Per quanto riguarda il primo, il Report di **Boeing** ha sorpreso gli analisti; nonostante i problemi affrontati per la costruzione del 787 Dreamliner, causati soprattutto dai dubbi in merito alle batterie al litio, la trimestrale è stata migliore delle attese e il management ha rivisto al rialzo i risultati per il FY 2014. Analogi risultato in termini di Earning Surprise per gli altri colossi dell'aviazione, **Northrop-Grumman, Lockheed-Martin e General Dynamics**.

Per quanto riguarda le trimestrali dei titoli legati alla tecnologia buoni i risultati di **AMD**, di **Texas Instruments** e, inaspettatamente, di **Apple** per la quale stupiscono sia i risultati di

Iphone, la cui ultima versione sembrava aver ricevuto una accoglienza abbastanza tiepida, sia le vendite dei Mac, in netta progressione in un contesto di mercato dei Personal Computer in regresso. Buy Back e Split 1 a 7 in arrivo. Buoni anche i risultati **Netflix**, che ha anche annunciato un aumento dei prezzi dei propri servizi (a questo proposito è utile osservare che sempre più contenuti di Netflix vengono fruiti via Apple TV).

L'Asia ha risentito soprattutto dei dati relativi al manifatturiero cinese, che segnala una debolezza persistente nella seconda economia mondiale. L'indice elaborato da Markit e HSBC è pari alle aspettative degli analisti, 48.3, ma rimane al di sotto della soglia di 50 che, come è noto, separa l'espansione dalla contrazione economica. A questo punto gli analisti cominciano a domandarsi se il target di crescita economica del 7.5%, più volte reiterato dal Premier Li, non sia a questo punto piuttosto difficile da raggiungere, nonostante una serie di manovre che il Governo cinese sta implementando (come la riduzione della riserva obbligatoria per alcune casse rurali).

In Giappone il comparto energetico, che ha un peso molto pronunciato nella composizione dell'indice Nikkei, è stato uno dei peggiori performer della settimana dopo le affermazioni di Kansai Electric che prevede tempi lunghi per la riattivazione dei propri reattori nucleari.

Attività in **Europa** molto limitata dalle festività pasquali e influenzata dalle tensioni tra Ucraina e Russia. IFO Index pubblicato Giovedì migliore delle aspettative e Reporting Season meno brillante di quella USA. Attività di M&A in evidenza con Novartis molto attiva con l'acquisto della divisione antitumorali di Glaxo per 16Bn Usd e la cessione della divisione veterinaria ad Eli Lilly per 5.5 Bn. **General Electric** potrebbe essere interessata all'acquisto di **Alstom SA** per 13 Bn Euro.

Sul fronte energetico **BP** cede alcune partecipazioni in cinque campi di estrazione in Alaska.

Attesa per FOMC e Labor Report

La prossima settimana vedrà la pubblicazione delle Pending Home Sales, della consumer confidence e, come ogni primo Venerdì del mese, l'attenzione sarà catalizzata dai numeri relativi al mercato del lavoro, come sempre anticipati dall'ADP e dai consueti Jobless del Giovedì pomeriggio. Inoltre c'è attesa per quanto potrebbe emergere dopo la riunione del FOMC, soprattutto in termini di "passo" delle attività di tapering. Factory Orders e ISM chiuderanno il calendario macro.

Riporteranno Merck & Co, Sprint, EBay, Twitter, Exxon Mobil, Kraft.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di

un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore